



Ti trovi in: [Home](#) / [Cittadini](#) / [Accertamenti e regolarizzazioni](#) / [Definizione agevolata rateazioni in corso \(legge di bilancio 2023\)](#) / [Modalità di pagamento del debito residuo](#)

Modalità di pagamento del debito residuo

Il pagamento dell'importo residuo può avvenire in unica soluzione o in forma rateale, proseguendo i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito. È possibile, inoltre, estendere fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.

In ogni caso, gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.

Per approfondimenti consultare la [circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 - pdf](#).